

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA

CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*OTTOBRE 2010*



# Lavoro

## **L'Istat presenta i principali risultati dell'indagine "Ingresso dei giovani nel mercato del lavoro"**

Con riferimento all'insieme della popolazione di 15-34 anni (13.982.000 unità), nel secondo trimestre 2009 il 33,1 per cento dei giovani è impegnato in almeno un lavoro retribuito e/o un programma di studio-lavoro (tirocinio, stage, apprendistato) durante il percorso di formazione scolastica (Tavola1).<sup>1</sup> Si tratta di 4.623.000 giovani, di cui 723 mila hanno svolto sia lavori retribuiti sia programmi di studio-lavoro durante il periodo scolastico; in particolare, il 15,1 per cento dei giovani (2.115.000 unità) ha effettuato almeno un lavoro retribuito nel corso degli studi e il 18 per cento (2.508.000 unità) almeno un programma di studio-lavoro. Il coinvolgimento delle giovani donne è maggiore rispetto ai coetanei maschi nei programmi di studio-lavoro, mentre per i lavori retribuiti non emergono forti differenze di genere. In particolare, il 37,3 per cento delle donne non più in istruzione e in possesso di una laurea ha svolto un programma di studio-lavoro, a fronte del 33,1 per cento degli uomini. Il lavoro svolto per un beneficio economico coinvolge il 14 per cento dei giovani ancora impegnati nel percorso scolastico (649 mila unità). La quota dei giovani che hanno svolto qualche attività lavorativa cresce all'aumentare dell'età, dato che il lavoro, anche quello meno strutturato, diviene spesso necessario per il prolungarsi del periodo degli studi. Anche nel caso dei cosiddetti programmi di studio-lavoro emerge in misura più contenuta un legame con le differenti classi di età: nei giovani tra i 15 e i 19 anni l'incidenza più bassa è motivata dalla minore diffusione di questo tipo di esperienze nella scuola secondaria superiore rispetto all'università. Nel Mezzogiorno la situazione è più critica sia per i giovani inseriti nel circuito formativo che per gli altri: in totale, solo il 9,2 per cento dei giovani meridionali ha svolto attività lavorative durante il percorso scolastico e il 9,6 per cento programmi di studio-lavoro. Dei circa due milioni di giovani inseriti in un contesto formativo e residenti nel Mezzogiorno, appena uno ogni dieci ha svolto un tirocinio o un periodo di apprendistato. La quota si abbassa ulteriormente per i giovani usciti dal sistema educativo

## **Inail: soci lavoratori di cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato, periodi di cassa integrazione e di apprendistato**

(NOTA 30 settembre 2010, prot. 7055 ) In Ordine alla richiesta di chiarimenti in merito al pagamento del premio speciale unitario dei soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio che per un intero mese o un intero trimestre siano in cassa integrazione guadagni, oppure nel caso in cui siano soci lavoratori con qualifica di apprendista: Sul punto, sentito il parere dell'Avvocatura Generale, si rappresenta quanto segue.

### **1) Soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio - periodi di cassa integrazione.**

In linea generale, per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperativa, l'evoluzione normativa in materia cooperativistica, a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 142/2001, ha previsto una graduale equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In attuazione della Legge n. 142/2001 si è avuto come effetto soltanto quello di rendere omogenea tra i vari enti previdenziali e assistenziali la situazione contributiva presa a riferimento per il calcolo del contributo per equipararla con quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Sulla base della retribuzione giornaliera imponibile così individuata viene calcolato, poi, il premio assicurativo sia ordinario che speciale.

Il passaggio alla retribuzione effettiva per i soci lavoratori di cooperativa, non ha comportato l'abrogazione della disciplina dei premi speciali unitari che continua ad applicarsi per le categorie per le quali è prevista e che, per la categoria dei lavoratori in oggetto, si sostanzia in un premio speciale unitario, annualmente rivalutato, rapportato alla nuova retribuzione e versato su base trimestrale, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio. Il premio speciale in argomento è soggetto alla riduzione di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio dall'organismo associativo, o che segue la data di recesso del socio dall'organismo medesimo.



Detto obbligo di contribuzione prescinde dalla prestazione effettiva, con la conseguenza che la contribuzione non è esclusa in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia effettiva (malattia, infortunio, sospensione dell'attività ed altre casuali e periodi di assenza).

Tra i citati periodi di assenza, durante i quali è comunque dovuto il pagamento del premio speciale unitario, rientrano anche i casi in cui la prestazione lavorativa sia sospesa per cassa integrazione guadagni.

2) Soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio apprendisti.

In linea generale, in caso di contratto di apprendistato è dovuta una contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro determinata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Detto contributo è ripartito tra le gestioni previdenziali interessate e l'aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%.

A tale riguardo, considerata l'evoluzione normativa in materia cooperativistica che ha previsto l'equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, si ritiene che la citata normativa in tema di apprendistato possa essere applicata anche in caso di socio lavoratore di cooperativa di facchinaggio che stipula con la cooperativa medesima un contratto di apprendistato, nel qual caso la cooperativa durante il periodo di apprendistato del lavoratore può optare per l'applicazione della normativa contributiva di maggior favore.

## **Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso. I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell'ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi. In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.



## **Agenzia Entrate: bonus assunzioni a prova di dimissioni, l'agevolazione resta anche se il lavoratore se ne va**

Non sempre l'abbandono volontario dell'impiego "brucia" il bonus assunzioni. Il datore di lavoro non perde necessariamente l'agevolazione se il dipendente sceglie di dimettersi, a patto che mantenga, in media annuale, l'incremento occupazionale richiesto per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese). Il credito d'imposta, introdotto con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007), è destinato alle imprese che nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato il numero degli occupati con contratto fisso, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste in materia dal Trattato CE. Un beneficio che, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105/E di oggi, può essere fruito anche quando il rapporto lavorativo agevolato viene meno, purché però si sostituisca il dipendente fuoriuscito con altri a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per godere del bonus. Questi possono essere individuati tra quelli già impiegati oppure essere assunti *ex novo*. In entrambi i casi, l'incentivo mensile non matura finché non è ripristinato il posto di lavoro. Nel dettaglio, il documento di prassi prende le mosse dalla richiesta di una società interessata a sapere se le dimissioni di una lavoratrice per cui ha maturato il diritto al bonus compromettano la possibilità di continuare a beneficiarne. A questo proposito, la risoluzione chiarisce che la conservazione del posto di lavoro per il periodo di tempo minimo richiesto dalla norma deve essere intesa come permanenza media dell'incremento occupazionale nell'area svantaggiata, a prescindere dal mantenimento del lavoratore inizialmente assunto per coprirlo o dal fatto che il suo allontanamento sia attribuibile alla volontà del datore di lavoro.



## **ENPALS: modifiche alle disposizioni per il pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo**

L'Enpals, con la circolare n. 12 del 6 ottobre 2010, modifica le disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tescicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti. La circolare, integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti.



### **Agenzia Entrate: impianti audiovisivi, non dovuta l'imposta di bollo sulla domanda di autorizzazione**

L'Agenzia delle Entrate ha risposto - in data 10 settembre 2010 - ad un quesito posto alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia Entrate dalla Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Emilia, in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulla domanda di autorizzazione e sull'autorizzazione disciplinate dall'art. 4 della L. 300/70.

In sintesi: alla luce degli artt. 4 e 41 della L. 300/70 e della tabella allegata al D.P.R. 642 del 26/10/1972, si ritiene che l'istanza del datore di lavoro e la conseguente autorizzazione disciplinate dall'art. 4 comma 2 Legge n. 300 del 20 Maggio 1970 sono esenti a imposta di bollo ai sensi dell'art. 41 della stessa legge.

### **INPS: CIGS e CIGO, successione senza soluzione di continuità**


L'Inps, con messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di una azienda che ha già usufruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per "evento improvviso ed imprevisto" possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.

### **ENPALS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori dello spettacolo, categoria cantanti e orchestrali**

L'Enpals, con la circolare n. 13 del 15 ottobre 2010, ha illustrato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile 2010 che, a decorrere dall'anno 2010, stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per la categoria dei cantanti e degli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici.

### **INPS: DID - dichiarazione di immediata disponibilità**

L'INPS, con circolare n. 133 del 18 ottobre 2010, fornisce le istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in relazione all'accertamento del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della normativa ordinaria e in deroga. Sarà, quindi, necessario che il lavoratore sottoscriva, preventivamente, tale dichiarazione di disponibilità in assenza della quale percepirà nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né l'azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.



## **Camera dei Deputati: approvato, in via definitiva il Collegato Lavoro**


Dopo i rilievi formulati dal Capo dello Stato, è stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (DDL 1441-quater-G) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo approvato è quello modificato dal Senato il 29 settembre 2010 senza ulteriori modifiche.

I punti principali della nuova normativa sono:

- Revisione della disciplina in tema di lavori usuranti
- Misure contro il lavoro sommerso
- Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
- Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
- Modalità di comunicazione obbligatoria per le pubbliche amministrazioni
- Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
- Aspettativa per i dipendenti pubblici
- Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
- Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
- Certificati di malattia
- Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
- Conciliazione e arbitrato
- Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
- Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
- Apprendistato e disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative

## **Commissione Nazionale Casse Edili: confermata per l'anno 2011 la prestazione assicurativa, connessa ad Edilcard, a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili e dei titolari d'impresa**

Nella riunione del 29 settembre u.s., il Consiglio di Amministrazione della Cnce ha deciso di confermare anche per l'anno 2011 la prestazione assicurativa, connessa ad Edilcard, a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili e dei titolari d'impresa, rilevando il costante aumento del numero dei beneficiari e delle prestazioni erogate. Per la prestazione Edilcard relativa all'anno 2011, le Casse Edili dovranno inviare agli uffici della Cnce, entro il prossimo 30 ottobre, l'allegata scheda debitamente compilata ed effettuare, entro il 15 novembre p.v., il versamento di un contributo straordinario di Euro 2,40 per iscritto, tramite bonifico bancario a favore di Cnce sul codice IBAN IT40Z031 2705 011C C157 0004 000, utilizzando il codice Cassa Edile seguito da "ED11" (esempio: Milano = MI00ED11). Si ricorda, infine, che le Casse Edili sono tenute a fornire ai propri iscritti la prestazione Edilcard in applicazione di quanto previsto dai contratti nazionali di settore.



## **Prevenzione lavoro sommerso: accordo di Programma per interventi sui lavoratori extracomunitari**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, hanno firmato un Accordo di Programma che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro finalizzato alla prevenzione del lavoro sommerso. L'intervento, nell'ambito dei fondi P.O.N, mira a rafforzare la cooperazione interistituzionale nelle operazioni di contrasto al lavoro illegale, in particolare quello dei lavoratori immigrati. I 5 milioni di euro messi a disposizione delle Regioni saranno utilizzati per promuovere e attuare interventi formativi per almeno 3.000 disoccupati, in via prevalente cittadini extracomunitari, e per realizzare dei modelli operativi in 8 aree territoriali (2 per ogni Regione) nei settori produttivi dell'agricoltura, edilizia, dei servizi alla persona e del turismo.

### **Inail: istanza di riduzione del tasso medio di tariffa**

(Nota 20 ottobre 2010, n. 7625)

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Al riguardo, si comunica che sono state apportate alcune modifiche al modulo per la presentazione dell'istanza ed ai relativi allegati I, II e III.

Le novità riguardano esclusivamente la Sezione A e risultano non sostanziali, bensì orientate semplicemente ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio.

Per quanto concerne gli allegati, oltre a recepire le modifiche rese necessarie dalle variazioni apportate al modello, si è provveduto anche ad una revisione, sempre esclusivamente formale, sotto il profilo grafico e dell'efficacia comunicativa.




### **Ministero del Lavoro: on line Cliclavoro, il nuovo portale pubblico per il lavoro**

Dal 22 ottobre è on line Cliclavoro, il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato per favorire e migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali. L'obiettivo principale è garantire a tutti gli operatori del "sistema lavoro" un accesso semplice ed immediato ad un catalogo completo e dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro, disponibili in un sistema informativo condiviso e cooperativo.

Attraverso il portale, cittadini ed imprese possono, autonomamente o tramite un intermediario, pubblicare candidature ed offerte di lavoro ed effettuare ricerche per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attraverso il link diretto ai servizi. Tra le novità del portale, la vetrina delle opportunità per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, la banca dati dei percettori di sostegno al reddito e un'area informativa e di comunicazione (newsletter, rassegna stampa periodica, sondaggi).

Saranno inoltre disponibili: il sistema di ricerca e georeferenziazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro, il servizio delle Comunicazioni Obbligatorie, compreso l'invio del Prospetto informativo sul collocamento mirato e le comunicazioni del settore marittimo (UNIMARE), la Rete Eures, la gestione informatica delle liste per stranieri Flexi.

Cliclavoro sarà presente anche sui principali social network (Facebook, Twitter, LinkedIn) e presto accessibile tramite versione mobile da cellulari smartphone.



## **Agenzia Entrate: alta priorità per i rimborsi ai ricorrenti**

Quando il Fisco perde in contenzioso, rimborsa subito e senza più aspettare la notifica della sentenza. Per ottenere le somme, il contribuente non deve far nulla: né avanzare richieste specifiche né avviare solleciti. Infatti, basta solo la comunicazione del dispositivo della decisione da parte della segreteria della Commissione tributaria. Quest'ultima, per far scattare la restituzione, deve contenere tutti gli elementi necessari a determinare l'importo. In particolare, la corsia preferenziale riguarda i rimborsi per le controversie relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, in seguito a sentenze emesse non solo dalle Commissioni tributarie provinciali, ma anche da quelle regionali. La nuova apertura abbraccia anche i rimborsi di somme versate spontaneamente dal contribuente per errore. In questo caso, lo spartiacque non è più il passaggio in giudicato, ma il fatto stesso che esista una sentenza favorevole. Con la circolare 49/E diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate taglia i tempi per restituire gli importi ai contribuenti quando il giudice accoglie il loro ricorso, dettando le istruzioni per rimborsare rapidamente i cittadini nel momento in cui sa per certo, seppur informalmente, di aver perso in giudizio. Identikit dei rimborsi "prioritari" - I rimborsi che allungano il passo rispetto agli altri sono sia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, sia quelli legati a controversie sul diniego espresso o tacito del rimborso di somme versate spontaneamente, ossia non in seguito alla notifica di atti autonomamente impugnabili. Su questa seconda tipologia di rimborsi, il documento di prassi precisa che se l'Agenzia riconosce, quando la lite è ancora pendente, che al contribuente spetta il rimborso, in questo caso non deve aspettare che la sentenza passi in giudicato, come detterebbe la norma, ma deve attivarsi subito per restituire le somme al cittadino. L'accelerazione vale in ogni Commissione - In particolare, la circolare precisa che l'obbligo di eseguire la prima tipologia di rimborsi "prioritari", ossia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse in Commissione tributaria provinciale ma anche per le decisioni prese in Commissione tributaria regionale o centrale. Il testo della circolare n. 49/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.



## **Equitalia: un assistente virtuale per familiarizzare con la nuova cartella**

La campagna d'autunno a favore dei contribuenti avanza sul web. Equitalia mette a disposizione sul proprio sito un assistente virtuale per aiutare i contribuenti ad acquisire subito dimestichezza con la nuova cartella di pagamento che le società del Gruppo pubblico hanno iniziato a recapitare.

Da oggi nella homepage del sito [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it) il contribuente con un semplice clic può approfondire tutte le novità della nuova cartella: ad esempio le informazioni contenute nel frontespizio, la pagina dedicata al dettaglio degli importi, le comunicazioni degli agenti della riscossione. Il tutto con l'ausilio di immagini e di una voce che guida il contribuente nella comprensione delle varie pagine. Equitalia confida nella collaborazione di tutti gli Enti, le Associazioni e gli Ordini professionali con cui ha stretto accordi per consentire la più ampia diffusione di questo video.

Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Equitalia che punta a migliorare sempre di più il rapporto con i contribuenti. Proprio in questi giorni, ad esempio, è stata avviata in via sperimentale l'apertura pomeridiana degli sportelli, con orario continuato, in alcune importanti città. Recentemente, inoltre, su [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it) è stato potenziato l'"estratto conto", con l'aggiunta della funzionalità che permette al contribuente di delegare il controllo della propria posizione debitoria al professionista di fiducia. Su tutti i siti internet del Gruppo è stata aperta anche una nuova finestra in homepage per facilitare l'accesso ai servizi web, tra cui i pagamenti e il calcolatore delle rate.



## **Agenzia Entrate: sussistenza dei presupposti per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero**

La circolare n.52/E dell'Agenzia delle Entrate sulla verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### **Agenzia Entrate: comunicazione delle operazioni Iva con Paesi Black list**

I contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive rimangono fuori dall'obbligo di comunicazione delle operazioni con attori economici ubicati nei paradisi fiscali. Questi ultimi sono individuati all'interno della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche e in quella delle imprese estere controllate o collegate (rispettivamente D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001). Le liste vanno applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. Ciò vuol dire che per il titolare di partita Iva l'obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente in almeno una delle due liste. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 53/E pubblicata oggi che affronta il tema delle comunicazioni che gli operatori economici devono effettuare per le operazioni con Paesi black list, come previsto dal dl 40 del 2010, al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, soprattutto le cosiddette "carosello" e le "cartiere".

#### **Le operazioni da comunicare**

Vanno comunicate in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi da e verso soggetti Ue, le prestazioni di servizi rese da e verso soggetti extra-Ue, le importazioni e le esportazioni di beni, sia che esse rappresentino, ai fini Iva, operazioni imponibili, non imponibili o esenti. Sono interessate dall'obbligo di comunicazione anche alcune prestazioni di servizi effettuate con Paesi black list territorialmente non rilevanti nello Stato ai fini Iva, ma il cui monitoraggio è particolarmente importante per la prevenzione e il contrasto delle frodi Iva negli scambi con l'estero.

#### **Quali sono i Paesi black list**

L'obbligo scatta quando il soggetto Iva intrattiene rapporti economici con un operatore che ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list, identificati dal Decreto ministeriale 4 maggio 1999 (lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche) e dal Decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato per imprese estere controllate o collegate).

In merito alle liste, la circolare precisa che vanno applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. Ciò vuol dire che l'obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente almeno in una delle due liste. La circolare ricorda, inoltre, che Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più Paesi a regime fiscale privilegiato (decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010) e che quindi non sussiste, anche per il periodo che va dal 1° luglio al 4 agosto 2010, alcun obbligo di comunicazione.

#### **Obbligati e non**

La circolare chiarisce che sono obbligati alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list tutti i soggetti Iva. Gli enti non commerciali, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni sono tenuti unicamente per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività istituzionale. Sono fuori dall'obbligo di comunicazione anche i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. Un'importante precisazione riguarda i non residenti: sono, infatti, tenuti alla comunicazione anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list.


#### **Quando effettuare la comunicazione**

La prima scadenza per presentare le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010 scatta il 2 novembre. Successivamente, il modello andrà presentato, sempre in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestrale o mensile).

#### **Sanzioni e ravvedimento**

Per chi non presenta la comunicazione oppure la trasmette incompleta o inesatta è prevista una sanzione da 258 a 2065 euro, che nel caso specifico viene elevata al doppio. La circolare chiarisce che in relazione a questo adempimento, in caso di ripetute violazioni, viene applicato ai fini sanzionatori il cumulo materiale e non quello giuridico.

L'operatore tenuto alla comunicazione può rimediare all'errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le regole generali.




## **Agenzia Entrate: la pretesa tributaria “in bozza”, vanifica il ricorso, gli “Avvisi bonari” non vanno a giudizio**

"Avvisi bonari" a prova d'impugnabilità. Non trova spazio nel quadro della giurisdizione tributaria vigente, il ricorso contro una pretesa impositiva di fatto ancora "in bozza", come nel caso delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti e ai sostituti d'imposta, cosiddetti "avvisi bonari", il cui unico fine consiste nell'evitare l'eventuale reiterazione di errori e, al contempo, nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dall'Amministrazione finanziaria. In questo caso, come chiarisce la Risoluzione 110/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione che, dunque, non sono espressione di un potere pubblicistico autoritativo e, come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario. Impugnabilità a misura d'accertamento – Il testo della Risoluzione 110/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In pratica, ai fini dell'impugnabilità, un atto tributario emanato dall'Amministrazione finanziaria, spiega il documento di prassi, allineandosi con le recenti pronunce in materia della Corte di Cassazione, deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione. Questi atti, infatti, a differenza degli "avvisi bonari" sono espressione d'una pretesa impositiva definita e non condizionata. Requisiti questi che aprono la strada, di fatto, ad un eventuale impugnazione da parte del contribuente. E questo vale, ricorda la Risoluzione, anche se l'atto non si chiude con l'intimazione al ricorso a strumenti esecutivi, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.

## **Agenzia Entrate: il Fisco lancia il nuovo Sito “guida contribuente”, più operativo e disegnato sul tuo profilo**

Semplice, Interattivo, Tarato sul contribuente e Operativo. Debutta oggi in rete il nuovo sito istituzionale dell'Agenzia, con un look tutto nuovo. Più facile da navigare, con percorsi dedicati e tante spiegazioni “evita-incomprensioni”, il tutto arricchito da una grafica chiara e dinamica. Una versione rinnovata sempre più improntata all'operatività e al dialogo con i contribuenti, che risponde all'intento più generale di facilitare la vita ai cittadini e aiutarli ad orientarsi nel labirinto degli adempimenti fiscali, anche grazie a uno scadenziario sempre aggiornato e a una “hit” dei modelli più scaricati già in prima pagina. Scegli il tuo profilo e lasciati guidare - Dipendente o pensionato, società, imprenditore o professionista? Da oggi basta cliccare sul profilo corrispondente per accedere a tutte le informazioni utili e i servizi dedicati alla categoria di appartenenza. Da quale dichiarazione compilare a come fruire delle agevolazioni ed effettuare i versamenti, con tanto di check list degli errori da evitare. Un percorso guidato, semplice e comodo, che pone il nuovo sito dell'Agenzia al passo con quelli più attuali in termini di usabilità, adottati nei Paesi anglosassoni. Inoltre, un profilo tutto nuovo è dedicato al mondo del “No profit”, rinnovando così la sensibilità dell'Agenzia verso il Terzo settore. Test del Fisco: dimmi che redditi hai e ti dirò quale modello fa per te - Scegliere la dichiarazione su misura non è mai stato così facile. La nuova versione del sito, infatti, offre a lavoratori, pensionati e collaboratori a progetto una vera e propria “guida” alla scelta del modello più adatto di dichiarazione, con tanto di test che passo dopo passo conduce attraverso semplici domande e risposte alla “soluzione dichiarativa” migliore per ciascuno. Cosa devi fare? In un click la risposta puoi trovare - Dichiarare, versare, calcolare, registrare o richiedere: per ogni azione c'è una soluzione. Il nuovo sito apre una finestra su ogni adempimento, spiegando in termini semplici come comportarsi e fornendo tutte le informazioni utili in schede dedicate. Ad esempio, se bisogna compilare e trasmettere il modello 730, la scheda informativa dedicata illustrerà chi deve utilizzarlo, come, dove, quando si presenta, i documenti da presentare al Caf e come rimediare a eventuali errori di compilazione. Modelli prêt-à-porter e servizi in prima linea - Modelli di dichiarazione e documentazione finiscono direttamente in prima pagina, per agevolare i contribuenti nella ricerca. Si possono scaricare in un solo click i modelli più diffusi, quali Unico, il 730 o la dichiarazione di successione. Non solo. In vetrina arrivano anche i servizi online dell'Agenzia, da Civis, il servizio di assistenza telematica, a Locazioni Web, che consente di registrare direttamente da casa il contratto d'affitto. Più visibilità anche per UnicoWeb, il prodotto che permette di compilare e trasmettere la dichiarazione semplicemente collegandosi a Internet, senza bisogno di scaricare alcun software. Grazie al nuovo sito diventa più immediato anche l'accesso al cassetto fiscale, per consultare comodamente da casa la propria posizione. Il nuovo sito Internet è consultabile al consueto indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).





## **Contrasto al lavoro nero:firmata una convenzione per la cooperazione tra le direzioni provinciali del lavoro e la Guardia di Finanza**

Firmata in data odierna dal Comandante generale della Guardia di Finanza e il Direttore generale dell'Attività Ispettiva la "Convenzione per la cooperazione fra Comandi provinciali della Guardia di Finanza e le Direzioni provinciali del Lavoro nel contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro e all'occupazione illegale dei lavoratori".

L'intesa rafforza, tra l'altro, la cooperazione per il contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del "lavoro nero". A questo fine, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza segnaleranno alle Direzioni provinciali del Lavoro le situazioni indicative di possibili illeciti con riferimento all'esistenza di cantieri o strutture con la presenza di lavoratori "irregolari" o "in nero", ovvero con visibili e palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Parallelamente le Direzioni provinciali del Lavoro provvederanno a segnalare ai Comandi provinciali del corpo tutte le situazioni rilevate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali indicative di possibili evasioni fiscali e contributive, ingerenze della criminalità organizzata nello sfruttamento di manodopera irregolare, frodi sui finanziamenti pubblici, produzione e commercio di prodotti contraffatti.

Sono inoltre previsti interventi contestuali dei militari e degli ispettori del lavoro per le situazioni connotate da maggiore complessità e delicatezza. La convenzione introduce inoltre una nuova collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la formazione specialistica dei militari della Guardia di Finanza.

### **Gli adempimenti legati alla scadenza di Unico andranno effettuati con riferimento alla data del 30 settembre**

Lo slittamento al 5 ottobre degli adempimenti telematici in scadenza il 30 settembre scorso (tra i quali, la presentazione dei modelli annuali di dichiarazione), concesso a seguito di un guasto tecnico ai servizi informatici, non è una proroga.


Tenendo conto delle difficoltà registrate, si è semplicemente riconosciuta la possibilità di trasmettere i modelli con qualche giorno di ritardo, senza applicazione di alcuna sanzione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni 2010 resta, pertanto, fissato al 30 settembre. Questa continua ad essere la data cui far riferimento per gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 30 settembre e connessi al termine di presentazione di Unico 2010.

Di conseguenza, per rimediare, ad esempio, alla mancata presentazione della dichiarazione, ci sarà tempo fino al 29 dicembre. Se non si provvederà all'invio nemmeno entro quella data, per il Fisco si tratterà di dichiarazione omessa.

A causa dell'interruzione dei servizi informatici, dunque, le dichiarazioni 2010 inviate entro il 5 ottobre sono in regola. Ma non si tratta di una vera e propria proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni. La scadenza resta fissata al 30 settembre 2010.

**(fonte: Fisco Oggi.it)**



## Consiglio dei Ministri: federalismo fiscale, dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni

Approvato dal dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale . Dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni , che avranno facoltà di aumentare e diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, stabilire aliquote differenziate in base al reddito, disporre detrazioni ecc. .

"Lo schema" - illustrava il Ministro Calderoli lo scorso settembre all'avvio dell'esame preliminare del durante il Cdm - "prevede l'attribuzione alle Regioni ordinarie di una quota dell'Irpef, di una compartecipazione all'Iva e di un'addizionale all'Irpef, oltre che di tributi propri. Il decreto, inoltre, prevede strumenti di flessibilità e manovrabilità per le Regioni, in grado di garantire loro il pieno esercizio delle funzioni, nonché la definizione di una propria politica economica."

Le Regioni - riporta Repubblica - potranno aumentare l'Irpef dell'1,4% nel 2013, dell'1,8% nel 2014 e del 3% nel 2015, ma non potranno aumentare l'Irpef a dipendenti e pensionati e nemmeno diminuire l'Irap in caso di aumento dell'addizionale Irpef.

Le Regioni potranno scegliere di modulare gli aumenti, a patto che vengano salvaguardati dipendenti e pensionati.

Per quanto riguarda l'Iva, nel documento ufficiale non viene fatto più riferimento alla riduzione al 25% della quota di compartecipazione che dovrebbe mantenersi al 44,7%.

Giulio Tremonti - riporta il Corriere -commenta entusiasta e rilancia:

"Il nostro obiettivo fondamentale è non aumentare la pressione fiscale generale. Chiuso il processo del federalismo fiscale il governo chiederà la delega per la riforma fiscale".


Per il Pd, però, "la scelta del Governo di accelerare il varo dei decreti di attuazione del federalismo fiscale riguardanti le Regioni senza completare la fase di approfondimento tecnico concordata con le Regioni stesse, è grave e difficilmente giustificabile".

Il decreto dovrà essere sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e in seguito all'esame del Parlamento fino all'approvazione definitiva, competenza del Cdm.



## Struttura e competitività delle imprese industriali e dei servizi

Nel 2008 erano attive 4.434.823 imprese dell'industria e dei servizi di mercato, le quali occupavano circa 17,3 milioni di addetti, di cui 11,6 milioni di dipendenti, e realizzavano un valore aggiunto complessivo di circa 714 miliardi di euro (Tavola 1). Per quanto riguarda i principali indicatori economici, il valore aggiunto per addetto è pari a 41,3 mila euro, il costo del lavoro per dipendente è di 32,9 mila euro, la retribuzione lorda per dipendente ammonta a 23,6 mila euro e l'incidenza dei profitti lordi sul valore aggiunto è del 27,0 per cento. La struttura produttiva italiana si conferma caratterizzata da una larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti), le quali rappresentano il 94,7 per cento delle imprese attive, il 47,2 per cento degli addetti e il 33,3 per cento del valore aggiunto. Il 64,5 per cento dell'occupazione è costituita da lavoro indipendente. Le grandi imprese (con almeno 250 addetti) ammontano, invece, a 3.508 unità e pesano per il 18,6 per cento degli addetti e il 28,7 per cento del valore aggiunto complessivi. La dimensione media delle imprese risulta, pertanto, estremamente bassa, pari a 3,9 addetti per impresa.





## **Il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo record**

1.838,296 miliardi di euro nel mese di luglio, + 4,7% rispetto allo stesso mese del 2009 e + 4,3% rispetto ai 1.761,229 miliardi di euro con i quali si era chiuso il 2009. È quanto si legge nei dati contenuti nel supplemento del bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato alla finanza pubblica.

Dal bollettino Banca d'Italia giungono brutte notizie anche per le entrate tributarie nei primi sette mesi dell'anno, ferme a 210,374 miliardi di euro, 7,411 miliardi in meno rispetto al periodo gennaio-luglio del 2009. La riduzione è del 3,4%. A luglio le entrate sono state pari a 36,225 miliardi di euro contro i 37,905 dello stesso mese del 2009, registrando una riduzione di 1,680 miliardi (-4,4%).




## **ISAE: rapporto periodico sul livello di fiducia delle famiglie ed imprese- Calo al Nord Est ed al Sud**

Si consolida nel terzo trimestre la ripresa della fiducia di famiglie e imprese europee. Complessivamente, il Clima Economico elaborato dalla Commissione Europea per l'intera area UE sale a 102,9 da 100,8 del periodo precedente, sui livelli più elevati dal primo trimestre 2008, anche se ancora lontano dai massimi della precedente fase ciclica (che in termini di *sentiment* erano stati raggiunti nel secondo trimestre 2007). Il recupero della fiducia delle imprese riguarda tutti i principali settori produttivi (con la sola eccezione delle costruzioni, ancora in stagnazione) e continua ad essere particolarmente intenso nel comparto industriale; i consumatori tornano ad essere più ottimisti rispetto al trimestre precedente. Il Clima Economico aumenta anche in Italia, attestandosi a 101 da 98,6 del secondo trimestre, sui massimi in questo caso dal quarto trimestre 2007; nel nostro paese, in questa fase la risalita è dovuta in egual misura al buon andamento del settore manifatturiero, di quello dei servizi e, in controtendenza rispetto alla media europea, delle costruzioni; la fiducia è invece stazionaria tra i consumatori, mentre una battuta d'arresto si registra tra i commercianti, ad indicazione di segnali di debolezza provenienti dal lato della domanda interna.

La ripresa del Clima Economico non è però diffusa in modo omogeneo sul territorio nazionale: l'indice accusa una battuta d'arresto nel Nord Ovest (da 102,5 a 100,7) e nel Mezzogiorno (da 91,1 a 88,7) e cresce invece nel Nord Est (da 99,5 a 102,5) e al Centro (da 95,2 a 97,1). Le differenze sono in larga parte attribuibili all'andamento dei servizi e dei consumatori: rispettivamente, gli indicatori passano infatti, per i servizi, da 101,7 a 101,9 e da 106,8 a 104,4 nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno, salendo invece da 91,8 a 98 e da 96,1 a 98,8 nel Nord Est e al Centro. La fiducia dei consumatori scende da 107,6 a 107,1 nel Nord Ovest e da 106,6 a 104,6 nel Mezzogiorno, mentre sale da 106 a 107,8 nel Nord Est e da 105 a 106,2 al Centro. La fiducia delle imprese manifatturiere è invece in crescita su tutto il territorio nazionale: l'indice passa infatti da 101,5 a 101,7 nel Nord Ovest, da 96,1 a 99,9 nel Nord Est, da 95 a 97,3 al Centro e da 86,7 a 97,5 nel Mezzogiorno. Nelle costruzioni, infine, le imprese meridionali registrano un aumento della fiducia (da 94,6 a 97,5), in linea con gli andamenti nazionali.

Il calo del Clima Economico nel Mezzogiorno è diffuso a tutte le principali regioni, risultando particolarmente intenso in Molise, Calabria e Basilicata; a peggiorare è soprattutto la fiducia dei consumatori e quella delle imprese dei servizi, mentre quella delle imprese manifatturiere appare in genere in recupero (con la sola eccezione del Molise). Nelle costruzioni, infine, la fiducia è in forte aumento in Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, sostanzialmente stazionaria in Calabria ed in calo nelle rimanenti regioni.

Il Rapporto è disponibile sui siti internet ISAE: [www.isae.it](http://www.isae.it)



## AAA cercasi professionalità artigiane

*Rapporto Confartigianato sui mestieri più trascurati. Le imprese li cercano, ma introvabili sul mercato del lavoro*

Imprese a corto di personale specializzato e giovani a spasso.

Il paradosso è fotografato in un rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato che ha misurato la scarsità di figure professionali necessarie al complesso delle aziende italiane e ha stilato una classifica dei mestieri più 'trascurati'.

Risultato: il 26,7% del fabbisogno occupazionale delle imprese italiane per il 2010 risulta insoddisfatto. La difficoltà di reperimento a causa della scarsità di persone che svolgono quella professione si aggrava di molto per 68 attività tipicamente artigiane. A cominciare dagli installatori di infissi e serramenti: nel 2010 alle imprese italiane ne servirebbero 1.500, ma l'83,3% è di difficile reperimento. Seguono panettieri e pastai: su un fabbisogno di 1.040 lavoratori, le imprese dovranno rinunciare ad assumerne il 39,4%. Non va meglio per i tessitori e i maglieristi. Dei 330 richiesti dalle aziende, il 33,3% risulta di difficile reperimento. Mestieri 'trascurati' anche quelli di tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti: il 29,5% dei 610 lavoratori necessari non risponde all'appello delle aziende. Sorte analoga per pasticceri e gelatai: introvabile il 29,1% dei 1.750 lavoratori che le imprese italiane sarebbero pronte ad assumere. La lista dei 68 mestieri di difficile reperimento è lunga e continua con le attività di pavimentatore, sarto, parrucchiere, falegname installatore di impianti, cuoco.... Tutto ciò - fa rilevare l'Ufficio Studi di Confartigianato - mentre l'Italia è il Paese che in Europa, dopo la Spagna, registra il più alto tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni: 25,9% a fronte del 20,2% della media Ue. La situazione è destinata a peggiorare se si considera che tra il 2008 e il 2010 i giovani disoccupati tra i 15 e i 34 anni sono aumentati di 216.000 unità. Giovani sempre più distanti dal mondo del lavoro, dunque. Secondo l'Ufficio studi di Confartigianato ben 2 giovani su 3, pari a 9.343.000, non hanno avuto un contatto con il mondo del lavoro durante il corso di studi. Soltanto il 4% dei giovani tra 15 e 34 anni ha alle spalle esperienze di stages e tirocini. La maggior parte (55,3%) degli ingressi nel mercato del lavoro avviene attraverso segnalazione di amici e parenti.


## Burocrazia. Brunetta: "17 miliardi di tagli per le imprese entro il 2012"

*Il ministro ha illustrato alla stampa il piano di semplificazione amministrativa varato dal Governo*

ROMA - Ridurre entro il 2012 di almeno il 25% gli oneri gravanti sulle imprese, con un risparmio atteso di almeno 17 miliardi di euro l'anno. E' l'obiettivo del piano di semplificazione amministrativa 2010-2012 presentato dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, al Consiglio dei ministri del 7 ottobre e illustrato oggi alla stampa. Il piano per tagliare i costi della burocrazia, liberando risorse per lo sviluppo e la competitività delle imprese, prevede il completamento delle attività di misurazione nelle materie di competenza statale con una riduzione di oneri che al 2011 prevede un risparmio di 11,6 miliardi. A questa attività si aggiunge l'estensione della misurazione degli oneri anche alle regioni e agli enti locali, per altri 5,3 miliardi di euro di risparmi attesi, a cui va aggiunta la semplificazione mirata per le pmi prevista dallo Small business act.

"Oggi a Palazzo Chigi è stato dato il via alla nuova stagione di programmazione finanziaria, con al centro il piano nazionale delle riforme in cui avrà un ruolo rilevante anche la strategia di semplificazione amministrativa", ha detto Brunetta. "Su questo piano abbiamo una delega operativa e uno-due anni di tempo per far lavorare al meglio le imprese".

Fino ad oggi sono stati misurati oltre 21,5 miliardi di oneri amministrativi annui gravanti sulle imprese per la burocrazia derivante da materie di competenza statale: i piani di riduzione previsti dal "taglia oneri amministrativi", avviati a partire dal 2008, hanno già portato un taglio di 5,5 miliardi di euro concentrati prevalentemente dalle azioni svolte nel settore del lavoro e della previdenza, a partire dall'eliminazione del libro paga e all'unificazione delle denunce mensili retributive e contributive, nonché all'informatizzazione delle comunicazioni.



## **Minimi retributivi inderogabili**

Con sentenza n. 21274 del 15 ottobre 2010, la Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la parte economica dei contratti collettivi e in particolare quella concernente i minimi retributivi non derogabili pur se non iscritto ad una associazione sindacale.

## **Piccoli imprenditori e pagamento Irap**

La Cassazione, con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 del 13 ottobre 2010, riferendosi rispettivamente ad un taxista, ad un coltivatore diretto e ad un artigiano, ha affermato che il piccolo imprenditore, se risulta sprovvisto di una autonoma organizzazione si deve ritenere escluso dall'Irap.

## **Anche la diffamazione presso il datore di lavoro integra lo stalking**

*Rilevante anche la reiterata diffamazione della vittima presso i datori di lavoro ai fini di procurarle il licenziamento*

La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante - ai fini della configurazione del reato di stalking nei confronti della ex - anche la reiterata diffamazione della vittima presso i datori di lavoro ai fini di procurarle il licenziamento (sent. 34015/2010).

## **Studi di settore e relativa applicabilità**

*Ancora una volta la Corte di Cassazione (sez. V trib., sentenza, n. 19136 /2010) si pronuncia in senso maggiormente garantista per il contribuente*

In presenza di contabilità regolare, l'applicazione dello studio di settore deve essere sempre integrata da altri elementi e circostanze, a sostegno dei maggiori parametri invocati. Ancora una volta la Corte di Cassazione (sez. V trib., sentenza, n. 19136 /2010) si pronuncia in senso maggiormente garantista per il contribuente.

## **Minacce al lavoratore: concorso di reato del datore con il consulente del lavoro**


*La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso formulato dagli imputati che resistevano alla conferma di condanna disposta dalla Corte d'appello*

Prospettare il licenziamento nel caso di rifiuto del lavoratore a firmare una busta paga di importo superiore , costituisce una estorsione a tutti gli effetti. Se a ciò partecipa anche il consulente del lavoro, ne consegue il concorso del reato con il datore di lavoro.

## **Abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione**

*La sentenza della Corte di Cassazione nr.21215/2010*

Non può rappresentare giusta causa di licenziamento il fatto che un lavoratore si sia allontanato dal posto di lavoro per motivi di salute, avvertendo i colleghi pur non autorizzati a rilasciare il permesso. E' il passaggio salente della sentenza della Corte di Cassazione nr. 21215/2010.



## **Ferie negate al dipendente, che va in ferie lo stesso e giusta causa di licenziamento**

Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 20461/2010 che afferma la piena sussistenza della giusta causa nel licenziamento di un dipendente che usufruisce di un periodo feriale nonostante il diniego del datore di lavoro.

## **Malattia del dipendente ed assenza dal suo domicilio**

Se vi è un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento del dipendente dal proprio domicilio in stato di malattia, non è legittimo il provvedimento del licenziamento. A confermarlo è la Corte di Cassazione in sentenza 21621/2010.

## **L'automatica trasformazione del rapporto di apprendistato se non è disdetta**

La scadenza del termine dell'apprendistato, senza che il datore di lavoro abbia dato disdetta al lavoratore, comporta due conseguenze : l'apprendista acquista il diritto al mantenimento in servizio e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. Su tali previsioni di legge si fonda la sentenza della Corte di Cassazione nr . 20357/2010 che non ha ritenuto valide le assenze dei lavoratori in causa durante il periodo di apprendistato ai fini della tacita proroga del termine.

Un'azienda Multiservizi chiede alla Corte l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di due lavoratori . Essi furono assunti con contratto di apprendistato, di 36 mesi : nel corso dei 36 mesi il primo rimase assente dal lavoro per 19 giorni, il secondo per 84 giorni. L'attività lavorativa non si interruppe alla scadenza del contratto, ma proseguì oltre, sino al giorno in cui i due dipendenti vennero convocati presso la direzione dell'azienda che recedette dal rapporto per asserita scadenza del contratto di apprendistato. Il Tribunale accogliendo la domanda dei lavoratori dichiarò che il rapporto si era trasformato a tempo indeterminato, dichiarando l'illegittimità del licenziamento del 27 ed ordinandone la reintegrazione nel rapporto con le ulteriori conseguenze previste dalla legge.


La società proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che i giudici d'appello non avrebbero rispettato il principio di effettività della formazione dell'apprendista, da cui consegue che "nel computo del periodo di apprendistato non va tenuto conto di quei periodi in cui, essendo il rapporto sospeso, l'apprendista non ha potuto ricevere, né il datore erogare, il prescritto insegnamento" . Così facendo la decisione è errata "laddove ha ritenuto illegittima la proroga del contratto di apprendistato per il tempo corrispondente alle assenze per malattia dei due apprendisti .

Secondo i supremi giudici i detti motivi sono privi di fondamento.

L'apprendistato è, per espressa definizione legislativa (L. 25 del 1955, art. 2), un rapporto di lavoro "speciale". La specialità deriva dal fatto che "l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista, assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima" . L'insegnamento costituisce un obbligo tanto per il datore che per l'apprendista ( artt. 11 e 12). Una conseguenza della specialità dell'apprendistato è che non può avere durata superiore ai termini previsti dalla contrattazione collettiva o dalla legge (art. 7): è quindi intrinsecamente inconcepibile un apprendistato a tempo indeterminato.

L'art. 19 prevede quali sono le conseguenze nel caso in cui "al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118, c.c.". La conseguenza è che "l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita" e che "il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore".

La disciplina dell'apprendistato implica che il lavoro e l'insegnamento devono essere effettivi. Il "principio di effettività", che sovrintende alla materia, comporta una pluralità di conseguenze, anche in ordine alla durata del periodo. Non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione.



Il rispetto di tale principio ha portato la giurisprudenza a ritenere non rilevanti ai fini del computo del periodo di apprendistato assenze prolungate, come quelle per l'espletamento del servizio militare o per malattie di consistente durata. Al contrario, si è ritenuto che non comportino prolungamento del periodo di apprendistato le assenze di più breve durata e fisiologiche nel rapporto, come quelle relative alle ferie annuali. Il discrimine tra sospensioni dell'attività incidenti sul periodo e sospensioni non rilevanti è un confine sul quale incidono fattori diversi, quali la causa della sospensione e la sua durata.

Sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l'apprendistato. Sospensioni non preventivate, come una malattia o il servizio militare, non lo sono. Ma anche queste forme di sospensione dovranno essere diversamente valutate a seconda della durata e della ricorrenza. Una malattia prolungata avrà incidenza negativa sull'apprendimento; un breve periodo di malattia nel corso di tre anni di apprendistato, secondo un ritmo statisticamente ordinario di assenze per tale ragione, non lo avrà.

Il principio di effettività tende a garantire che il percorso di apprendimento e di qualificazione sia reale e non meramente formale.

La tesi critica della società ricorrente è che la Corte d'Appello avrebbe violato tale principio "laddove ha ritenuto illegittima la proroga del contratto di apprendistato per il tempo corrispondente alle assenze per malattia dei due apprendisti".


La tesi non è condivisibile. La disciplina legislativa mira in tutti i suoi passaggi a garantire che il percorso di apprendimento professionale sia effettivo e non meramente formale, se non fittizio. Tale finalità tende a tutelare tutte le parti. Il datore di lavoro, il lavoratore, lo stesso istituto previdenziale. Se, a causa di una sospensione prolungata del lavoro si ritiene di dover detrarre il relativo periodo dal termine fissato con il contratto, ciò deve essere fatto in modo chiaro e con piena consapevolezza per le parti. L'esigenza di chiarezza e certezza, comportano un'applicazione rigorosa della disciplina. Il datore di lavoro che, a causa di un'assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto. Il criterio di effettività è criterio di garanzia, che non può risolversi nel venir meno della certezza del termine finale del rapporto e determinare così una situazione di ambiguità.

Inoltre, la scadenza del termine dell'apprendistato, senza che il datore di lavoro abbia dato disdetta al lavoratore, comporta due conseguenze per espressa previsione dell'art. 19: l'apprendista acquista il diritto al mantenimento in servizio ("l'apprendista è mantenuto in servizio") e "il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore".

Ciò significa che il lavoratore continua a lavorare, non più come apprendista (rapporto speciale), ma quale lavoratore subordinato ordinario. La regola generale in materia di durata del lavoro subordinato è il tempo indeterminato. Da quel momento il lavoratore potrà essere licenziato secondo le regole generali, se ne esistono le condizioni e con le diverse conseguenze previste dalla legge seconda delle dimensioni dell'impresa.

Non può ritenersi, come vorrebbe la ricorrente, che il rapporto speciale di apprendistato si trasformi in un altro rapporto speciale, quello di lavoro a tempo determinato. Apprendistato e rapporto a tempo determinato sono (o meglio erano, nelle declinazioni legislative, rispettivamente, del 1955 e del 1997, applicabili al rapporto) due forme speciali di rapporto di lavoro. Ciascuna era dotata di una disciplina del recesso e delle conseguenze del mancato recesso. Il mantenimento in servizio comporta che il lavoratore non è più apprendista, ma un ordinario lavoratore subordinato.

Consegue a ciò il rigetto del ricorso.





**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
**Sindacato Unitario**  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

